

Art. 5.

*Elenco degli adempimenti assolti
con la Comunicazione unica*

1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;

d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;

f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

- 1) attività esercitata;
- 2) cessazione attività;
- 3) modifica denominazione impresa individuale;
- 4) modifica ragione sociale;
- 5) riattivazione attività;
- 6) sospensione attività;
- 7) modifica della sede legale;
- 8) modifica della sede operativa;

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.



Procedure che, a partire dal 1° aprile 2010, richiedono l'utilizzo obbligatorio della Posta Elettronica Certificata

Esempi:

Per l'**Agenzia delle Entrate**:

- dichiarazione di inizio attività;
- variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Per l'**INAIL**:

- denuncia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (denuncia di esercizio - corrisponde agli attuali quadri A/A1/B/C/C1/D/D1/O/O2/P delle denuncia d'iscrizione cartacea);
- variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc. - corrisponde agli attuali quadri V/V2 della denuncia di variazione cartacea);
- variazioni di indirizzo per le posizioni assicurative territoriali - PAT esistenti (corrisponde all'attuale quadro V3 delle denuncia di variazione);
- variazioni consistenti in aperture e cessazioni di posizioni assicurative territoriali PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati (corrispondono agli attuali quadri B/C/C1/D/D1/O/O2/P/Cessazione PAT delle denunce di variazione /cessazione);
- cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività (corrisponde all'attuale quadro di Cessazione Ditta della denuncia di cessazione cartacea).

Sono escluse tutte le denunce relative alle variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, nonché quelle relative ai dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).

Per l'**INPS**:

- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
 - 1) attività esercitata;
 - 2) cessazione attività;
 - 3) modifica denominazione impresa individuale;
 - 4) modifica ragione sociale;



- 5) riattivazione attività;
- 6) sospensione attività;
- 7) modifica della sede legale;
- 8) modifica della sede operativa.

Per il **Registro Imprese** e il **R.E.A.** - Repertorio Economico e Amministrativo (**tutte** le pratiche, con l'espressa esclusione solo della già vigente e diversa procedura telematica di deposito del bilancio).

Ad es.:

- rinnovo cariche sociali;
- operazioni finanziarie (es. variazione capitale sociale);
- variazione sede e sedi secondarie;
- variazione attività esercitata;
- iscrizione e modifica unità locali.

PEC e procedure fallimentari (art. 17 d.l. n. 179/2012): il decreto-legge "Sviluppo bis" prevede, in via generalizzata, l'utilizzo delle caselle PEC per le comunicazioni, avvisi e domande nell'ambito delle procedure concorsuali, compresa la presentazione, da parte dei creditori, al curatore fallimentare della domanda di ammissione al passivo.